



# **Coordinamento Nazionale FLP Giustizia**



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

**Reperibilità 3928836510 - 3206889937**

---

**Coordinamento Nazionale:** c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 108**

**Roma, 11 giugno 2012**

Oggetto: Diritto allo studio

Si pubblica nota prot. n. 282\_GIUS\_2012 del 08 giugno 2012 inviata dalla FLP al Direttore Generale del Personale e della Formazione, dott.ssa Emilia Fagnoli, in merito all'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





# Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e  
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

Prot. N. 282\_GIUS\_2012

Roma, 08/06/2012

Al Ministero della Giustizia  
Direttore Generale del  
personale e della  
formazione  
Dott.ssa Emilia Fargnoli

Oggetto: Diritto allo studio

Egr. Direttore,

in data 31 marzo 2010, in risposta ad un quesito sollevato dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Dipartimento della Funzione Pubblica rendeva un parere in tema di permessi retribuiti per motivi di studio nel quale, sulla base di una interpretazione (unilaterale) della norma contrattuale e di una sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n.10344 del 22.4.2008) precisava che tali permessi potevano essere concessi solo per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio e per sostenere i conseguenti esami, qualora gli interessati avessero scelto di non avvalersi dei permessi ex art. 18, comma 1, CCNL del 16.5.1995.

In data 7 ottobre 2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare 12/2011, evidenziava la necessità di contemperare le esigenze di crescita culturale professionale dei dipendenti con il buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione e, quindi, confermava quanto precedentemente sostenuto nel citato parere ed inoltre affrontava la problematica del riconoscimento dei permessi studio ai lavoratori iscritti alle università telematiche, affermando che:

a) non esistevano preclusioni alla fruizione dei permessi studio da parte dei predetti lavoratori;

b) tale fruizione doveva essere subordinata "...alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni...";

c) la partecipazione personale alle lezioni doveva essere provata mediante certificazione dell'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro ("... In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro...").





**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia**  
**pag. 2**



In data 28 ottobre 2011 codesta amministrazione, trasmetteva alle OO.SS. la predetta circolare e disponeva unilateralmente la disapplicazione di alcune clausole contrattuali dell'accordo sui permessi studio firmato in data 28/7/2003 e precisamente: punto 5, lettere c) e d), dell'articolo unico che contemplavano la concessione dei menzionati permessi anche per la preparazione di esami e di elaborati finali (tesi, ecc.) e per l'attività di studio.

Con nota del 31 gennaio, codesta amministrazione, richiamando pareri resi dall'ARAN, forniva chiarimenti in ordine alle modalità di certificazione dei permessi studio concessi per la frequenza di corsi organizzati dalle cd università telematiche, subordinando la fruizione degli stessi alla produzione, da parte del lavoratore interessato, di una certificazione, rilasciata dall'università telematica, attestante che le giornate e gli orari delle lezioni erano *"necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative"* e che solo in quel determinato orario il lavoratore avrebbe potuto seguire le lezioni.

A parere della FLP la disapplicazione delle clausole dell'accordo sui permessi studio, disposta da codesta amministrazione con la nota del 20 ottobre scorso, lede il fondamentale principio *pacta sunt servanda*. L'art. 13, comma 1, del Contratto Integrativo del CCNL 1998-2001 afferma in maniera chiara che **i criteri e le modalità di fruizione dei permessi sono definiti dalla contrattazione integrativa nazionale**. Pertanto, essendo un contratto nella disponibilità esclusiva delle parti, lo stesso non può essere disapplicato e/o emendato per opzione di una sola parte contrattuale, ma viceversa con l'accordo di tutte le parti che lo hanno sottoscritto.

Infine la FLP ritiene estremamente penalizzante la interpretazione restrittiva fatta da codesta amministrazione in merito alla fruizione dei permessi da parte degli studenti-lavoratori delle università telematiche. Considerato che il tenore della circolare 12/2011 della Funzione Pubblica esprime parere favorevole verso le forme di apprendimento telematico: *".....è importante che - nei limiti del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione: - i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni di seguire i corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento prevede allo scopo. Peraltro, anche nell'ottica dell'efficienza dell'amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i sistemi di apprendimento a distanza e, soprattutto in relazione alle possibilità di accesso alle risorse di apprendimento per le persone disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio, ha incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento, che favorissero l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, gli sforzi, anche di finanziamento, dell'UE sono stati rivolti a supportare, nell'ambito delle iniziative di formazione a distanza, il settore universitario..."*.

Per quanto sopra, la FLP chiede che l'intera materia dei permessi venga ripristinata secondo quanto contenuto nell'accordo sopra menzionato e, pertanto, chiede la revoca della circolare in questione.

Distinti saluti.

**Il Coordinatore Generale**  
(Piero Piazza)

